Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 5 e ss.mm.ii..

VERBALE della riunione del 17 Marzo 2021 – ore 10:00

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciassette** del mese di **marzo** (17/03/2021), alle ore 10:00, , previa convocazione di cui alla nota di prima convocazione prot. n. 32569 del 25/02/2021 e successiva prot. n. 41408 del 11/03/2021, si sono riuniti in videoconferenza, sotto la Presidenza del D.G. ***Arch. Salvatore Lizzio***, che per l'odierna adunanza ha delegato l'**Arch. Giovanni Cucchiara**, giusta delega prot. n.43650 del 16/03/2021, i componenti della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, di cui al foglio delle presenze.

La riunione ha per oggetto il seguente ordine del giorno:

- **O.d.G. n° 1 - Pareri Consultivi in materia di Acque Pubbliche – T.U. n.1775/1933 – Province di MESSINA ed ENNA;**
- **O.d.G. n° 2 - Esame della richiesta di parere – Competenza - Progetto Definitivo delle Nuove Linee Tram della Città di Palermo - tratte A, B e C.**

Il Presidente delegato, constatato che risulta raggiunto il numero legale dei componenti della "Commissione", procede con l'inizio dei lavori, dando atto che **risultano collegati in videoconferenza** i seguenti componenti:

- Dipartimento Regionale Tecnico Arch. Giovanni Cucchiara (Presidente delegato dal Dirigente Generale del Arch. Salvatore Lizzio con delega prot. n.43650 del 16/03/2021);
- Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti Dirigente Generale Dott. Fulvio Bellomo;
- Dipartimento Regionale dell'Ambiente Ing. Calogero Zicari (delegato dal Dirigente Generale Dott. Giuseppe Battaglia con delega prot. n. 13324 del 03/03/2021);
- Dipartimento Regionale dell'Urbanistica Ing. Salvatore Cirone (delegato dal Dirigente Generale Arch. Calogero Beringheli con delega prot n. 4327 del 12/03/2021);
- Ufficio Legislativo e Legale Avv. Giuseppa Mistretta (delegata dall'Avvocato Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale Avv. Giovanni Bologna con delega prot. n. 5881 del 05/03/2021);
- Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo, Ing. Giuseppe Nogara;
- Ing. Salvatore Cimino (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, Ing. Nicola Alleruzzo con delega prot n. 35912 del 03/03/2021);
- Dott. Silvio Gangitano (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, Ing Antonio Leone);
- Ing. Salvatore Grasso (consulente).
- Ing. Santo Tirendi (consulente);
- Ing. Giovanni Stracquadanio (consulente);
- Ing. Fortunato Romano (consulente);
- Prof. Dott. Geol. Domenico Patanè (consulente).

Oltre ai suddetti componenti **risultano collegati**:

- Il R.U.P. dei lavori di cui all'O.d.G. n. 2 Ing. Marco Ciralli;
- Dott.ssa Bellante per il Comune di Palermo.

E successivamente per la trattazione delle pratiche di cui all'O.d.G. n. 1:

- Dott. Calogero Fazio Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche.

L'Arch. ***Giovanni Cucchiara*** **(*Presidente delegato)*** assegna all'Ing. ***Giuseppe Cassata*** (Dirigente della U.O. A5.01) la funzione di Segretario della Commissione.

Il Presidente delegato, salutando i convenuti e considerata la momentanea assenza del Dott. Calogero Fazio, propone la trattazione prioritaria dell'O.d.G. n. 2.

O.d.G. n. 2

Esame della richiesta di parere – Competenza - Progetto Definitivo delle Nuove Linee Tram della Città di Palermo - tratte A, B e C.

Il *Presidente delegato*, introducendo l'argomento, fa rilevare in via preliminare che il progetto in questione risulta finanziato prevalentemente dallo Stato con una limitata partecipazione di fondi regionali ammontante a circa € 50.000.000. Rappresenta inoltre che il Consiglio Superiore dei LL.PP., ancorché interpellato da parte dell'Amm.ne Comunale di Palermo per l'espressione del parere obbligatorio di competenza sul progetto (ai sensi dell'art. 215, comma 3 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), ha ritenuto non ricevibile la richiesta sostenendo di non potersi più esprimere su un progetto di livello definitivo "nel quale sono ormai *cristallizzate* le scelte progettuali di fondo" limitando, pertanto, la propria competenza ai progetti di fattibilità tecnico-economica ed invocando la riforma intervenuta con l'emanazione del D.L. n. 76, art. 8, comma 7, lett. d) del 16/07/2020, nel Testo Coordinato con la Legge di conversione n.120 del 16/07/2020.

Il *Presidente delegato* quindi cede la parola all'Avv. ***Giuseppa Mistretta***, in rappresentanza dell'Ufficio Legislativo e Legale, che espone il contenuto della nota prot. n. 42802 del 03/03/2020 del proprio Ufficio relativa al quesito in questione, che si allega al presente verbale per farne parte integrante (all. 1).

La delegata dell'U.L.L., entrando più nello specifico, evidenzia innanzi tutto come la normativa vigente sia chiara ed inequivocabile per la fattispecie in argomento ribadendo il contenuto dell'art. 215 del D.Lgs. 50/2016 sopra richiamato e facendo contestualmente rilevare che la norma invocata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. riveste prettamente carattere di transitorietà contestualizzata all'attuale situazione di emergenza epidemiologica e, proprio per tale ragione, vigente limitatamente fino al 31/12/2021. L'attività del Consiglio superiore del LL.PP., come disciplinata dal Codice dei Contratti, è inderogabile e non sostituibile e nessun parere, reso da altro e diverso organo, potrebbe sostituire quello rimesso alla a tale Consesso. Le competenze rimesse alla Commissione regionale LL.PP., ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, si pongono su un piano diverso, ovvero quello della progettazione dei lavori pubblici di competenza regionale e non statale.

Concluso l'intervento dell'Avv. Mistretta il R.U.P., Ing. ***Marco Ciralli***, chiede di intervenire per esporre le proprie argomentazioni richiamando la procedura adottata per analoga fattispecie relativa all'approvazione del progetto dell'anello ferroviario. Nello specifico il parere tecnico è stato rilasciato a suo tempo dal Ministero, in virtù della normativa allora vigente (Legge 472/1999 art. 13 comma 4), mentre gli altri pareri occorrenti sono stati acquisiti dalla struttura Comunale allora competente (Commissione Emergenza Traffico). Ne consegue che, l'Amm.ne Comunale, non avendo ottenuto alcun riscontro dal C.S.LL.PP. per l'approvazione del progetto in argomento e non potendo dare seguito all'esecuzione dell'opera senza i necessari pareri, richiede alla Commissione Reg.le LL.PP. il parere previsto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011 in quanto la Regione Sicilia risulta essere anch'essa finanziatrice con un contributo di € 50.000.000.

Il R.U.P., continuando l'esposizione rappresenta inoltre che non potrebbe di conseguenza validare il progetto in quanto lo stesso risulterebbe sprovvisto del necessario parere tecnico.

Il *Presidente delegato* quindi cede la parola al consulente Ing. ***Salvatore Grasso*** che fornisce il proprio contributo come appresso riportato integralmente:

"Il RUP del Progetto Definitivo delle Nuove Linee Tram della Città di Palermo - tratte A, B e C, ha comunicato a questa Commissione di avere chiesto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) l'emissione del competente parere obbligatorio ex art. 215, comma 3 e 5, del D. Lgs. 50/2016, e dell'art. 1, commi 7 e 8 della Legge n. 55/2019 (Legge di conversione del decreto legge n.32/2019 – c.d. "Sblocca Cantieri". Scrive ancora il RUP che «il C.S.LL.PP., nel prendere atto della riforma intervenuta con l'emanazione del D.L. n. 76, art. 8, comma 7, lett. d) del 16/07/2020, nel Testo Coordinato con la Legge di conversione n.120 del 16/07/2020, ha ritenuto improcedibile la richiesta, non potendosi più esprimere su un progetto di livello definitivo "nel quale sono ormai cristallizzate le scelte progettuali di fondo"»;
Di conseguenza il RUP ha avanzato richiesta a questa Commissione per l'attivazione delle procedure per l'emissione del parere di cui all'art. 5, comma 12, della L.R. n. 12 del 12/07/2011.

Su tale richiesta l'Ufficio Legislativo e legale della Presidenza della Regione ha brillantemente esposto il suo parere, evidenziando la necessità e l'obbligatorietà del parere da parte del Consiglio Superiore dei LLPP e dichiarando che «l'inoltro del progetto de quo a codesta Commissione regionale, successivamente al diniego del Consiglio, per l'eventuale parere di competenza, si presta ad essere considerato improcedibile» e che «nessun parere, reso da altro e diverso organo, potrebbe sostituire quello di competenza del Consiglio Superiore LLPP».
In virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della citata legge n.55/2019, in forma transitoria fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio, di cui al comma 3 del medesimo articolo 215, esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.
Tale prescrizione si ritiene possa significare che, per accelerare l'iter realizzativo delle opere pubbliche, il parere del CSLP va reso in forma transitoria, fino al 31.12.2021, sui progetti di fattibilità tecnica ed economica, senza dunque dovere attendere la redazione della progettazione definitiva di un'opera. Nella stessa norma non è poi prevista in alcun modo l'esclusione dell'obbligatorietà del parere da emettere sui progetti definitivi, che fino al 31.12.2021 siano di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro, che, pertanto, come è ovvio per quanto di seguito descritto, dovranno essere sottoposti al parere obbligatorio del CSLP.
L'interpretazione sull'obbligatorietà del parere, correttamente esplicitata dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, trova piena conferma nel Parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici n.54/2019, espresso nell'Adunanza dell'Assemblea Generale del 25 ottobre 2019, meglio indicato come "Linee guida per la presentazione dei progetti per l'esame e parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici".
Le linee guida, infatti, essendo state approvate successivamente alla legge n. 55 del 7 giugno 2019, fanno anche riferimento alle norme transitorie nella stessa citate, ma solo in relazione agli importi e ai tempi legati al rilascio del parere (valori poi aggiornati con la successiva legge n. 120 del 2020). Non c'è alcun cenno in merito al fatto che l'esame debba essere consentito per i soli studi di fattibilità e non anche per i livelli superiori di progettazione, mentre si conferma l'obbligatorietà del parere per i progetti con importi delle opere che, fino a tutto il 2021, siano pari o superiori ai 100 milioni di euro. Quindi, per le fasi approvative dei superiori livelli di progettazione tutto sembra restare fermo alle norme generali che le regolano e che nelle linee guida sono espressamente richiamate, per i progetti definitivi resta, pertanto, valida l'obbligatorietà dell'emissione del parere anche nel periodo di transizione, pur venendo imposto, per lo stesso periodo, l'obbligo di emettere il parere sui progetti di fattibilità, senza così dovere attendere per gli stessi la redazione del superiore livello di progettazione, ovviamente ciò viene interpretato nell'ottica di contribuire, attraverso la norma transitoria, ad accelerare la spesa.
Per quanto sopra esposto sembra doversi confermare che la norma transitoria è prevista proprio per accelerare l'iter istruttorio dei nuovi progetti fin tutto il 2021, diversamente, si cadrebbe nella contraddizione che invece di accelerare la spesa, la stessa verrebbe ritardata poiché, ad esempio, un progetto definitivo di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, farebbe scattare da un lato l'obbligatorietà dell'emissione del parere da parte del Consiglio Superiore, dall'altra l'impossibilità a poterlo emettere se non dopo il 31.12.2021.
Alla luce di quanto sopra sarebbe opportuno che il RUP valuti la possibilità di invitare nuovamente il Consiglio Superiore dei LLPP ad esaminare il progetto definitivo delle Nuove Linee Tram della Città di Palermo anche alla luce delle superiori considerazioni, chiedendo allo stesso, in maniera esplicita, se il progetto dovrà essere sospeso nel suo esame per tutto il periodo transitorio, anche se tale eventuale azione sembrerebbe in netta contraddizione agli obiettivi previsti dal decreto "sblocca cantieri" da cui proviene l'interpretazione del "veto".
L'art.215 del D.lgs n.50/2016 evidenzia in maniera inequivocabile che la competenza del parere obbligatorio da parte del CSLP è riferita alle opere statali o con finanziamento prevalentemente statale, specificando altresì che ove per dette opere non c'è l'obbligo del parere da parte del CSLP, lo stesso dovrà essere reso dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Nella Regione Siciliana, nel caso delle opere pubbliche in Sicilia, ad eccezione di quelle normate in maniera particolare a livello nazionale (ANAS, ecc.), il parere approvativo è reso con l'applicazione della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, così come coordinata col vigente Codice dei contratti e con le altre vigenti disposizioni nazionali ed europee vigenti in materia e recepite dalla Regione Siciliana.
L'art. 5, comma 12, L.R. 12 luglio 2011, n. 12 stabilisce che i pareri sui progetti, quale che sia il livello di progettazione di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria, sono resi dalla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione Siciliana. La Commissione opera attraverso l'indizione della Conferenza di servizi e il parere emesso sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di lavori pubblici.
Nel caso di opere in cui è obbligatorio il parere del Consiglio Superiore LLPP, detto parere, che in relazione all'importanza dell'opera potrà essere richiesto preliminarmente, in relazione all'importo dell'opera, sarà emesso dal Consiglio Superiore LLPP o dal Provveditorato Interregionale per le OOPP."

L'ing. ***Calogero Zicari***, in rappresentanza del DRA, evidenzia che il parere di VIA sul progetto non è stato ancora emesso e che sul portale del Dipartimento risultano caricati oltre che il progetto anche le integrazioni. Queste ultime inviate alla CTS ed inserite sul portale in data 03-03-2021 con nota recante protocollo n. 13276.

Il R.U.P., Ing. ***Marco Ciralli***, al riguardo rappresenta che tutti i documenti progettuali richiesti sono stati inseriti nel portale VIA, in data 25.01.2021.

Il Dott. ***Fulvio Bellomo***, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, intervenendo al dibattito in accordo con quanto emerso ribadisce anch'egli la necessità dell'acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. e che pertanto sull'argomento la Commissione Regionale LL.PP. ad oggi non può esprimersi sul progetto. Sottolinea tuttavia che non vi è alcuna preclusione da parte dell'Amm.ne Regionale alla realizzazione dell'opera per la quale la stessa ha già

contribuito finanziariamente invitando l'Amm.ne Comunale ad adottare una più accurata pianificazione trasportistica delle grandi opere infrastrutturali, al fine di renderle maggiormente sostenibili per la viabilità cittadina e garantire una migliore utilizzazione delle risorse impegnate.

Per questo ultimo aspetto, il RUP, Ing. ***Marco Ciralli***, evidenzia che la bontà della pianificazione delle opere infrastrutturali relative al TPL è stata verificata dai competenti Uffici Ministeriali, nell'ambito dell'assegnazione del finanziamento di circa 500 mln di euro, destinato alla realizzazione di ulteriori 4 linee tramviarie. In tale sede è stata esaminata nel dettaglio l'analisi della mobilità e l'analisi costi/benefici, che ha messo a sistema tutte le tipologie di trasporto pubblico locale.

Il Dott. ***Fulvio Bellomo*** saluta gli intervenuti e rimette la propria delega per il prossimo O.d.G. al Dott. Calogero Fazio Di rigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche.

Il ***Presidente delegato***, quindi, chiede ai componenti della Commissione se hanno ulteriori richieste di chiarimenti e/o osservazioni da effettuare.

Dopo aver constatato che i componenti non hanno richiesto ulteriori specifici chiarimenti o effettuato altre osservazioni congeda quindi il R.U.P. e riassume quindi che:

In conclusione la "Commissione"

- **viste le osservazioni formulate e condivise nel corso dell'adunanza dai componenti della Commissione;**
- **considerata l'obbligatorietà del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 215, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;**
- **considerato quindi il carattere prioritario e sovraordinato del suddetto parere obbligatorio;**

delibera all'unanimità che la richiesta di parere avanzata dal Comune di Palermo, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per il Progetto Definitivo delle Nuove Linee Tram della Città di Palermo - tratte A, B e C." è allo stato attuale irricevibile.

Pertanto si restituiscono gli atti pervenuti privi di alcun parere.

O.d.G. n. 1

- **145/CR-AP – COMUNE DI PIAZZA ARMERINA (EN)** – Inammissibilità della domanda di concessione ai sensi del comma 7 Art. 7 R.D. n. 1775/1933 istanza in data del 28/10/2019 per riammissione in istruttoria dell'istanza di concessione del 24/05/2000 e del 30/01/2015, per la derivazione di acqua da un pozzo in contrada Camemi, agro di Piazza Armerina, per uso irriguo. **DITTA: PEPE ANGELO.**
  Relatore: **Dott. Calogero Franco Fazio** – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;
  Correlatore: **Dott. Silvio Gangitano** delegato dall'Ing. Capo del Genio Civile di Enna.

Prende la parola il Correlatore ***Dott. Silvio Gangitano*** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria prot. n. 140437 del 28/09/2020, che si intende interamente richiamata nel presente verbale. In aggiunta richiama il contenuto della nota del D.A.R. prot. 3811 del 29/01/2021 (All. A) nelle more intervenuta su pratica di analoga problematica e quindi la successiva di richiesta di chiarimenti in ordine alla pratica in argomento inoltrata al medesimo D.A.R. con prot. n. 37651 del 05/03/2021 (All. B) e non ancora riscontrata.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, ***Dott. Fazio***, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le considerazioni sull'argomento. In particolare rappresenta l'irritualità dell'istanza che deve essere inoltrata alla Commissione, ai sensi dell'art. 7, comma 7 dall'Autorità concedente (nella fattispecie il Dipartimento Acque e Rifiuti) e non dall'Ufficio istruttore. Inoltre la Commissione esprime il proprio parere consultivo unicamente sui casi di inammissibilità e non anche sull'eventuale riammissione ad istruttoria della stessa istanza sulla quale tra l'altro incomberebbero già ben due proposte di reiezone da parte del Genio Civile. A tal proposito si richiama

l'art. 7, comma 7 del RD. 1775/33 il quale recita testualmente quanto segue: "Se il Ministro (Dirigente Generale del Dip. Acque e Rifiuti) ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio Superiore lavori pubblici". Per quanto sopra non si esprime alcun parere a riguardo.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni del Dott. Silvio Gangitano, Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Enna;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

di non esprimere alcun parere sulla controversa ed irrituale richiesta formulata dal Genio Civile di Enna.

- **146/CR-AP – COMUNE DI TORRENOVA (ME) - Istanza prot. n. 226126 del 29/10/2018 e prot. n. 90109 del 26/04/2019, di concessione in nuova utenza, couso e licenza di attingimento artt.7,47 e 56 del R.D. n. 1775/1933, per derivare acque pubbliche dal pozzo del Consorzio Irriguo Serro-Coniglio, ricadente in c.da Tetamo Lenzi del Comune di Torrenova, fg. 6 part. no 219, per uso industriale. DITTA INCO S.p.a.**
  Relatore: **Dott. Calogero Franco Fazio** – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;
  Correlatore: **Ing. Salvatore Cimino** delegato dall'Ing. Capo del Genio Civile di Messina.

Prende la parola il Correlatore ***Ing. Salvatore Cimino*** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 2876 dell'11/01/2021, che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, ***Dott. Fazio***, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le considerazioni sull'argomento concordando con le conclusioni dell'Ufficio del Genio Civile di Messina.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ing. Salvatore Cimino, Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Messina;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

in accordo con quanto rappresentato dall'Ufficio istruttore, che l'istanza prot. n. 226126 del 29/10/2018 e prot. n. 90109 del 26/04/2019, di concessione in nuova utenza, couso e licenza di attingimento artt. 7, 47 e 56 del R.D. n. 1775/1933, per derivare acque pubbliche dal pozzo del Consorzio Irriguo Serro-Coniglio, ricadente in c.da Tetamo Lenzi del Comune di Torrenova, fg. 6 part. no 219, per uso industriale avanzata dalla Ditta INCO S.p.a. siano da ritenere inammissibili. Il presente parere fa seguito a precedente parere reso sull'argomento per la medesima fattispecie su istanza della stessa ditta.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'emissione del provvedimento conclusivo.

- **147/CR-AP – COMUNE DI ALCARA LI FUSI (ME) – Istanza di concessione, in nuova utenza per piccola derivazione di acque dalle sorgenti "S. Antonio" e "Littri" ricadenti nelle omonime località del Comune di Alcara Li Fusi, per un quantitativo medio complessivo di l/sec 125,00 per uso idroelettrico. DITTA Soc. PROIDRO S.r.l.**

  Relatore: **Dott. Calogero Franco Fazio** – Componente esperto in materia di Acque Pubbliche;
  Correlatore: **Ing. Salvatore Cimino** delegato dall'Ing. Capo del Genio Civile di Messina.

Prende la parola il Correlatore ***Ing. Salvatore Cimino*** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 34254 del 01/03/2021, che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, ***Dott. Fazio***, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le considerazioni sull'argomento concordando con le conclusioni dell'Ufficio del Genio Civile di Messina.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ing. Salvatore Cimino, Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Messina;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

che, l'istanza di concessione, in nuova utenza per piccola derivazione di acque dalle sorgenti "S. Antonio" e "Littri" ricadenti nelle omonime località del Comune di Alcara Li Fusi, per un quantitativo medio complessivo di l/sec 125,00 per uso idroelettrico avanzata dalla Ditta Soc. PROIDRO S.r.l. sia da ritenere ammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 47 del T.U. 1775/33, con le condizioni e i patti sottoscritti tra le parti nella Convenzione N. 1453 di rep. del 20 maggio 2020 e con le dovute cautele, che saranno indicate nel decreto di concessione, a tutela dell'uso umano della risorsa idrica in quanto prioritario.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'emissione del provvedimento conclusivo.

Alle ore 12.30 circa, terminati i lavori all'ordine del giorno, la seduta può ritenersi conclusa.

Il Segretario della Commissione
Ing. Giuseppe Cassata

Il Presidente Delegato della Commissione
(delega prot. n.43650 del 16/03/2021)
Arch. Giovanni Cucchiara

VISTO:
Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Lizzio

17/03/2021

All. 1

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. 6705 del 15.03.2021

Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento regionale Tecnico
AREA 5
Redazione Prezzario Unico Regionale e
Funzionamento Commissione Regionale Lavori

area5.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it

Oggetto: *Convocazione Commissione regionale dei Lavori Pubblici per il giorno 17 marzo 2021- Richiesta di parere ex art. 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 - progetto definitivo delle Nuove Linee Tram della Città di Palermo.*

In relazione alla richiesta di parere in oggetto indicata, esaminata la documentazione alla stessa allegata, lo scrivente Ufficio, rassegna le seguenti considerazioni giuridiche.

Ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo n. 50/2016: "*Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro (...). Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro novanta giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole* ".

In tale direzione, è stata infatti avanzata dal Comune di Palermo la conseguente richiesta di parere obbligatorio sul progetto definitivo, trattandosi di progetto finanziato dallo Stato per oltre il 50% dell'importo, di gran lunga superiore a 50 Milioni di Euro.

Con l'intervento dell'art. 1, comma 7, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come sostituito dall'art. 8, comma 7, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, è stato disposto che: "*In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori*

pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro (...)".

In tale direzione, il Consiglio superiore LL.PP., preso atto della deroga disposta sino al 31 dicembre 2021, nella considerazione che lo stesso è adesso chiamato a rendere il proprio parere solo nella fase di fattibilità tecnica economica, ha ritenuto improcedibile la richiesta formalizzata dal Comune di Palermo.

Orbene, l'inoltro del progetto *de quo* a codesta Commissione regionale, successivamente al diniego del Consiglio, per l'eventuale parere di competenza, si presta ad essere considerato improcedibile.

Innanzitutto è palese che l'attività del Consiglio superiore del LL.PP., come disciplinata dal Codice dei Contratti, è inderogabile e non sostituibile.

Le competenze rimesse alla Commissione regionale LL.PP., ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, si pongono su un piano diverso, ovvero quello della progettazione dei lavori pubblici di competenza regionale e non statale.

Ne discende che, oltre a rilevare una generale incompetenza della Commissione regionale in relazione alla progettazione in questione, nessun parere, reso da altro e diverso organo, potrebbe sostituire quello rimesso alla Consiglio superiore LL.PP.; parere attualmente non dovuto per la fase di progettazione definitiva in un'ottica di accelerazione e semplificazione.

Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

BOLOGNA

REGIONE SICILIANA * UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE * PRESIDENZA

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
***Resp. del proced.**: Avv. Anna Maria La Vecchia tel 091.7074833 – e.mail: annamaria.lavecchia@regione.sicilia.it*

All. A

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Restivo

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Num. Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 2711070827

SERVIZIO 2 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RICERCA, DERIVAZIONE E UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE
Viale Campania n° 36/a - 90144 Palermo
Tel. 091 6391111 (int. 80295) - Fax 091 6788113
Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 3811 del 29-01-2021

29 GEN. 2021
Prot. n. 15462 del 29 GEN. 2021
Assegnazione U.O.5

ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA
U.O. 5 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI:
ACQUE - IMPIANTI ELETTRICI
Pec: geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: riscontro note dell'Ufficio del Genio Civile di Enna n. 184418 del 31/08/2018 e n. 013423 del 22/01/2020 - Ditta Sole e Natura

Premesso che l'autorizzazione alla ricerca idrica, ai sensi dell'art. 95 del T.U. di cui al R.D. n. 1775/1933, salvo i casi di opposizione o di diniego della domanda, è competenza dell'Ufficio del Genio Civile, lo scrivente Ufficio espone quanto segue.

In riscontro alle note in oggetto e considerate le sentenze, allegate alle stesse, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e della Corte di Cassazione relative a fattispecie analoghe a quella di che trattasi, nonché alle pregresse determinazioni assunte da questo Dipartimento, ed in riferimento all'istanza della Società Agricola Semplice "Sole e Natura" volta ad ottenere l'autorizzazione alla regolarizzazione amministrativa del pozzo trivellato esistente, ricadente in un fondo sito in C.da Bonfiglio, agro del Comune di Gagliano Castelferrato (EN), e distinto al catasto al foglio n. 1, particella n. 167, per la cui escavazione senza titolo autorizzativo la ditta "Grippaldi Cataldo", precedente proprietaria del pozzo, ha subito provvedimento sanzionatorio, lo Scrivente è del parere che possa assentirsi la predetta autorizzazione subordinandola, comunque, a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. di cui al R.D. n. 1775/1933 per le nuove utenze idriche, segnatamente artt. 103, 7 e 56 e, restando esclusi, nel caso in questione, quelli previsti dall'articolo 95.

È fatto obbligo di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 95 al Distretto Minerario di Enna, al Servizio Geologico e Geofisico della Sicilia ed, ai sensi della Legge 464/1984, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

IL DIRIGENTE GENERALE
Foti

Firmato digitalmente da
CALOGERO FOTI
Data: 2021.01.29 10:46:33
+01'00'

All. B

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Tecnico Regionale
Ufficio del Genio Civile
ENNA

Prot. N. 37651 Enna, 05/03/2021
U.O.5 - Acque Autorizzazioni e Concessioni.

OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONCESSIONE RELATIVE A POZZI REALIZZATI ABUSIVAMENTE PER I QUALI E'STATA EMESSA DENUNCIA, PAGATA SANZIONE AMMINISTRATIVA E ISTRUITA L'ISTANZA DI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA AI SENSI DELL'ART. DEL T.U.N.1775/33.

AL DIRIGENTE GENERALE
DELL'ASS.TO REG.LE DELL'ENERGIA' E DEI SERIVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ACQUE E RIFIUTI

PER IL TRAMITE DEL

DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

Per quanto in oggetto, si rappresenta quanto segue:

1) in data 9/4/1998 la ditta PEPE Angelo ha inoltrato istanza di misurazione di portata acqua, ai sensi dell'art. 103 del T.U. n.1775/33, per l'utilizzo di un pozzo, realizzato abusivamente nell'anno 1997, all'interno della p.lla 38 del foglio di mappa n°238, in località Camemi, agro di Piazza Armerina;

2) con Decreto-Ordinanza n. 1761 del 26/2/1999, l'Ufficio istruttore ha emesso a carico della Ditta PEPE Angelo contravvenzione per scavo abusivo di un pozzo e omessa denunzia rivenimento acqua, in violazione ai disposti artt. 95 e 103 del T.U. n. 1775/33;

3) a seguito dell'avvenuto pagamento dell'ammenda amministrativa quest'Ufficio ha provveduto al rilascio del certificato di portata acqua n.8843 del 7/10/1999, invitando la ditta ad inoltrare istanza di concessione derivazione acqua ai sensi dell'art. 7 del T.U. citato ai fini irrigui;

4) in data 9/5/2003 e in data 3/2/2015 ha inoltrato istanza di concessione derivazione acqua ai sensi dell'art. 7 del T.U. n.1775/33, da un pozzo, in località Camemi, agro di Piazza Armerina, per la coltivazione a ficodindieto di Ha 00.90.20 e per la coltivazione a frutteto di Ha 00.41.00;

5) dette istanze sono state ammesse in istruttoria ai fini dell'espletamento degli adempimenti di propria competenza;

6) l'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità, con nota n.49000 dell'1/6/2010 , ha precisato che le "ricerche idriche tutti gli altri usi" *(diversi da quello domestico)* "per i quali l'eduzione idrica è assoggetta ad un provvedimento concessorio" *(come ad esempio per l'uso irriguo)*, "è subordinata ad una precisa istanza di autorizzazione all'Ufficio del Genio Civile , giusta art. 95 T.U...." , onde eviare di mettere l'amministrazione stessa " davanti a un fatto compiuto", consentendo di "evadere i previsti controlli, preventivi e successivi.."

7) l'Ufficio istruttore, con nota del 14/5/2015, prot. n. 81347, tenuto conto della suddetta nota assessoriale, ha chiesto all'Assessorato competente l'archiviazione dell'istanza del 24/5/2000, comunicando alla ditta la possibilità di usufruire del pozzo esclusivamente per gli usi domestici, previa richiesta formulata ai sensi dell'art.93 del T.U. n.1775/33;

8) la Ditta Pepe Angelo in data 25/1/2019 ha inoltrato istanza di attingimento acqua ai sensi dell'art. 56 del

Sede Via Roma n.209 - tel. 0935 565511 - Ricevimento lun. merc. ven. ore 9,00 - 12,00 - merc. 16,00 - 17,00
P.E.C. :geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it
F.D. Responsabile del Procedimento Dr. Sebastiano Fascetta / e-mail sebastiano.fascetta@regione.sicilia.it / Tel. 0935565556
Dirigente U.O.5 Dott. Geol. Silvio Gangitano / e-mail silvio.gangitano@regione.sicilia.it/ 0935.565573

T.U. n.11/12/1933 n.1775,

9) l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, Ing. Giuseppe Margiotta :

a) considerato che l'Assessorato competente non aveva ufficialmente l'avvenuta archiviazione della pratica di che trattasi;

b) verificato che il pozzo in argomento, seppur ricadente all'interno della zona di protezione oggetto di vincolo, non interferiva con il pozzo " Pisano San Cono" destinato agli usi idropotabili;

ha ritenuto opportuno accogliere l'istanza di attingimento acqua della ditta Pepe Angelo pervenuta il 25/1/2019 e di procedere al proseiguo dell'istruttoria della pratica di concessione (vedi nota n. 70448 del 29/3/2019);

10) la ditta Pepe Angelo ha inoltrato in data 24/01/2019 istanza di attingimento acqua ai sensi dell'art. 56 del T.U. n.1775/33 e in data 28/10/2019 istanza di riammissione in istruttoria del 28/10/2019.

11) l'Ingegnere Capo reggente, tenuto conto dell'atto d'indirizzo prot. n. 490000 del 01/06/2010, ha ritenuto inammissibili le suddette istanze e pertanto chiesto alla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, con nota n. 140437 del 28/9/2020, di avviare le procedure d'inammissibilità delle domande della ditta Pepe Angelo, pervenute in data 24/5/2000, 30/1/2015 e 28/10/2019, in armonia a quanto disposto dall'art. 7 del Regio Decreto n.1775/33, settimo comma, e dalla nota Dipartimentale prot. n. 47713 del 11/11/2016.

12) Il Dipartimento Tecnico Area 3, con nota pervenuta in data 27/01/2021 prot. n. 13197, ha chiesto all'Ufficio del Genio Civile di Enna,. di relazionare in merito alla nota sopracitata del 28/9/2020 prot. n.140424 (richiesta alla Commissione Regionale di inammissibilità delle istanze...) avverso al ricorso formulato dalla ditta Pepe Angelo per il tramite dell'avv. Gianna Lo Fermo;

13) il Dirigente Generale del Dipartimento Acque e dei Rifiuti, nota pervenuta in data 29/01/2021 assunta al prot. n. 15462, in riferimento a un caso simile relativo a un pozzo realizzato senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 95 del T.U. n.1775/33 e per il quale è stato messo provvedimento sanzionatorio, ***" è del parere che possa assentirsi la predetta autorizzazione subordinandola, comunque, a tutti gli adempimenti previsti del T.U,. di cui al R.D. n. 1775/1933 per le nuove utenze idriche, segnatamente arrt.103,7 e 56 e, restando esclusi, nel caso in questione , quelli previsti dall'art. 95".***

Per quanto sopra esposto, **si chiede se il parere espresso dal Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti con nota 15462 del 29/01/2021 (punto n. 13) può essere applicato a tutte le pratiche di richiesta di concessione derivazione acqua da pozzi realizzati senza la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 95 del T.U. n1775/33 e, nella fattispecie è da ritenersi atto di indirizzo.**

Il Dirigente U.O. 5
(Geol. Silvio Gangitano)

L'Ingegnere Capo
(Ing. Antonio Leone)

Visto Il Dirigente Generale
Dipartimento Regionale Tecnico
(Arch. Salvatore Lizzio)

Sede Via Roma n.209 - tel. 0935 565511 - Ricevimento lun. merc. ven. ore 9.00 - 12.00 - merc. 16.00 - 17.00
P.E.C.:geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it
F.D. Responsabile del Procedimento Dr. Sebastiano Fascetta / e-mail sebastiano.fascetta@regione.sicilia.it / Tel. 0935565556
Dirigente U.O.5 Dott. Geol. Silvio Gangitano / e-mail silvio.gangitano@regione.sicilia.it/ 0935.565573